

PMA per le donne single: deciderà la Consulta



ricolore sull'art. 5 l. n. 40/2004, che prevede il divieto di parte di persone single, è il Tribunale di Firenze.

Oggetto della vicenda in esame è la richiesta presentata da una donna di 40 anni, single, di poter accedere all'**inseminazione artificiale** presso un centro di procreazione medicalmente assistita in Toscana. Alla donna, tuttavia, veniva negata l'autorizzazione per via del divieto contenuto nella **legge n. 40/2004** con riferimento alle persone single: attualmente, infatti, la PMA è consentita **solo alle coppie eterosessuali maggiorenni**.

La donna ritiene assurdo questo divieto, specialmente considerando che in molti paesi europei le donne single hanno già accesso alla PMA eterologa. Pertanto, chiede al Tribunale di Firenze di disapplicare l'**art. 5 della legge n. 40/2004**, per poter avere il diritto di accedere alla PMA tramite l'utilizzo di gameti maschili donati in modo anonimo e, in via subordinata, di **sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5**, nella parte in cui esclude irragionevolmente e illegittimamente dall'accesso alla PMA le donne single.

La questione sollevata dalla ricorrente è stata considerata rilevante e non priva di fondamento: il Tribunale di Firenze, infatti, concorda sul fatto che la normativa presenta **molteplici profili di incostituzionalità**.

In primo luogo, la norma entra in conflitto con l'**art. 3 Cost.**, generando una **disparità di trattamento irragionevole tra le categorie di soggetti**, a seconda che si tratti di coppie o single, senza una valida giustificazione, nonostante nell'ordinamento italiano venga riconosciuta e tutelata anche la famiglia monogenitoriale.

Inoltre, quando una donna si reca all'estero per sottoporsi alla procedura, il rapporto di filiazione che ne deriva è riconosciuto in Italia, superando così l'irragionevole divieto formalizzato nella norma. La stessa Corte Costituzionale, con la **sentenza n. 161 del 2023**, ha concesso alle donne sole di **procedere con l'impianto dell'embrione precedentemente formato**, garantendo la possibilità di dare alla luce un bambino anche in contesti familiari complessi. Recentemente, inoltre, il Ministero della Salute ha riconosciuto il **diritto delle donne separate o vedove al trasferimento dell'embrione crioconservato**, a condizione che vi sia un **consenso firmato dalla coppia** alla fecondazione ed essa sia già avvenuta.

L'art. 5 sembrerebbe in conflitto anche con gli **artt. 2 e 13 Cost.**, in quanto sacrifica le esigenze di procreazione e il diritto della persona di formare una famiglia anche con figli non biologici, infrangendo così il **principio di libertà di scelta riguardo alle scelte procreative**.

Infine, l'art. 5 si scontra con l'**art. 32 Cost.**, in quanto nega il diritto alla maternità delle donne, considerando anche il fattore temporale legato alla fertilità, e anche con l'**art. 117 Cost.** in relazione agli **artt. 8 e 14 CEDU** e agli **artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta di Nizza**.

Di fronte a tali argomentazioni, il Tribunale di Firenze ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di inviare immediatamente gli atti alla Consulta per ulteriori valutazioni.